



# Comune di Deruta

Provincia di Perugia

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 51 DEL 9.6.2004

**OGGETTO:** Adozione regolamento generale delle entrate.

L'anno duemilaquattro, il giorno nove del mese di giugno, alle ore 18,00 in Deruta, nella sala consiliare allestita in via transitoria presso la sala mostre del Museo Regionale della Ceramica, in Via Vittorio Emanuele, alla prima convocazione in seduta straordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge e di statuto, risultano all'appello nominale:

MASTICE MAURO SINDACO - PRESIDENTE	Pres. si	Ass.			
Consiglieri	Pres.	Ass.	Consiglieri	Pres.	Ass.
<b>POLI GIANFRANCO</b>		si	<b>MARTINI MARCO</b>	si	
<b>PICCIONI ANNA LISA IN BRANDA</b>	si		<b>LUCARINI ALESSANDRO</b>		si
<b>DAMIANI MARIO</b>	si		<b>CAVORETTI PAOLO</b>	si	
<b>BIANCHI CONCETTA</b>	si		<b>PIERO MONTAGNOLI</b>	si	
<b>BOCO ROLANDO</b>		si	<b>FIORAVANTI MARIO</b>	si	
<b>MINCIONI ROSELLA IN COCHI</b>	si		<b>ANDREANI MAURO</b>	si	
<b>CASSETTA MARCO</b>	si		<b>BATTISTELLI FRANCO</b>	si	
<b>PAPI KATIUSCIA</b>	si		<b>D'ORSI SILVANO</b>	si	

### CONSIGLIERI

Assegnati n. 16  
In carica n. 16

### CONSIGLIERI PIU' SINDACO PRESIDENTE

Presenti n. 14  
Assenti n. 3

Fra gli assenti sono giustificati i signori: Poli.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il dr. Mauro Mastice nella sua qualità di Sindaco-Presidente, il quale dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'o.d.g..
- Partecipa il Segretario comunale dr. Luigi Lepore
- Nominati scrutatori i Sigg.: Mincioni, Cassetta, Andreani.



# Comune di Deruta

Provincia di Perugia

- 15.3.1996, riadottato integralmente, in adeguamento alla legge 3.8.1999, n. 265, con deliberazione consiliare n. 107 del 20.12.1999;
- la deliberazione di G. C. n. 266 del 19.12.2000 è stata adottato il nuovo regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ed è stata rideterminata la dotazione organica del personale dell'ente;
  - il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti comunali, adottato giusta deliberazioni del Commissario Straordinario n. 40 del 2.9.1993 e n. 150 del 16.10.1993, rese esecutive dal CO.RE.CO. di Perugia con provv. n. 17174 del 10.11.1993;
  - il vigente regolamento per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia, adottato con deliberazione consiliare n. 40 del 9.5.2003;
  - il vigente Regolamento comunale di contabilità, adottato con deliberazione consiliare n. 28 del 29 aprile 1997;
  - la deliberazione di G.C. n. 214 del 17.10.2000, avente ad oggetto: "Approvazione modello di deliberazione di Giunta comunale e di determinazione dirigenziale per effetto del D. Lgs. 267/2000";
  - la deliberazione consiliare n. 33 del 30.03.2004, di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004;
  - la deliberazione di G.C. n. 128 del 5.8.2003, di approvazione del piano esecutivo di gestione per l'anno 2003;
  - la legge 24.12.2003, n. 350, concernente: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)", pubblicata nella G.U. n. 299 del 27.12.2003;
  - la deliberazione di G. C. n. 1 del 07.01.2004, concernente: "Attribuzione di budget di spesa ai responsabili degli uffici per l'esercizio 2004 nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2004";
  - l'ordinanza sindacale n. 90 del 19.12.2002, di conferimento delle funzioni dirigenziali e di gestione, a rilevanza esterna, contemplate dall'art.107, DLgs. n.267/2000.

SENTITA la relazione illustrativa della proposta di deliberazione da parte dell'assessore delegato al bilancio e finanze, Annalisa Piccioni.

VISTA la proposta di deliberazione istruita e sottoposta dal responsabile dell'ufficio 8° - RAGIONERIA Dr.ssa Monica Brunozzi e dal responsabile dell'ufficio 9° - TRIBUTI Avv. Marco Brambatti, che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile di cui all'art.49, c.1, D. Lgs. N.267/2000, espressi in termini positivi sulla predetta proposta;

Pertanto,

con voti favorevoli, legalmente espressi per alzata di mano su n.13 consiglieri presenti, oltre al Sindaco-Presidente,

## DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione riportata nel testo che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, con i seguenti contenuti dispositivi:



# Comune di Deruta

Provincia di Perugia

- 1) di approvare, per i motivi indicati in premessa, il regolamento generale delle entrate del Comune, quale risulta dal testo contenuto nel documento allegato, per far parte integrante del presente provvedimento (ALL. 2);
- 2) di disporre la trasmissione della presente deliberazione e del regolamento, entro giorni trenta dalla data di esecutività, al Ministero delle Finanze, Direzione Centrale per la Fiscalità Locale e di pubblicare l'avviso di adozione del Regolamento in questione sulla Gazzetta Ufficiale, così come disciplinato dal secondo comma dell'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997 e successive modificazioni e integrazioni;
- 3) dare atto che il regolamento avrà effetto dal 1 gennaio 2005.

**IL SEGRETARIO CAPO**

Dr. Luigi Lepore



**IL SINDACO**

Dr. Mauro Mastice



ALLEGATO N. 1

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

### **OGGETTO: ADOZIONE DEL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE .**

RICHIAMATO il decreto legislativo 15 dicembre 1997, numero 446 e successive modifiche ed integrazioni, con cui è stato approvato, tra l'altro, il riordino della disciplina dei tributi locali;

RILEVATO che le norme contenute nell'art. 52 del citato D.Lgs. 446/97 prevedono esplicitamente una potestà regolamentare generale per Province e Comuni per la disciplina delle entrate, ivi comprese quelle di natura tributaria, per la parte non riservata da detto articolo alla legge statale;

RITENUTO opportuno disciplinare con regolamento a livello generale le entrate del Comune di Deruta.

VISTO lo schema di regolamento generale delle entrate allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, redatto in conformità dei principi generali espressi nel dettato normativo ora enunciato (All. 2);

CONSIDERATO che la disciplina regolamentare adottata indica procedure e modalità generali di gestione delle entrate comunali individuando contestualmente competenze e responsabilità in conformità delle disposizioni contenute nello Statuto e nel regolamento di contabilità;

#### **DATO ATTO CHE:**

- ai sensi dell'art. 53 comma 16 della L. 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge Finanziaria 2001), nel testo modificato dalla L. 28 dicembre 2001 n. 488 (Legge Finanziaria 2002), il termine per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2004 è stato fissato al 31 maggio 2004 e che pertanto il presente regolamento sulle entrate avrà effetto dal 1 gennaio 2005;

ACQUISITO il parere espresso dalla I<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente in data 20.05.2004;

#### **PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE**

- di approvare la presente proposta di deliberazione con i seguenti contenuti dispositivi:
- 4) di approvare, per i motivi indicati in premessa, il regolamento generale delle entrate del Comune, quale risulta dal testo contenuto nel documento allegato, per far parte integrante del presente provvedimento (ALL. 2);



# Comune di Deruta

Provincia di Perugia

- 5) di disporre la trasmissione della presente deliberazione e del regolamento, entro giorni trenta dalla data di esecutività, al Ministero delle Finanze, Direzione Centrale per la Fiscalità Locale e di pubblicare l'avviso di adozione del Regolamento in questione sulla Gazzetta Ufficiale, così come disciplinato dal secondo comma dell'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997 e successive modificazioni e integrazioni;
- 6) dare atto che il regolamento avrà effetto dal 1 gennaio 2005;  
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, previa ulteriore votazione, legalmente espressa per alzata di mano, proclamata dal Sindaco-Presidente con il seguente esito: voti favorevoli n. \_\_\_\_; contrari n. \_\_\_\_ (indicare cognomi votanti ovvero la minoranza consiliare); astenuti n. \_\_\_\_ (indicare cognomi votanti ovvero la minoranza consiliare) su n. \_\_\_\_ consiglieri presenti, oltre al sindaco -Presidente, ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000, ricorrendo le circostanze d'urgenza.

Deruta, lì 03.06.2004

**L'ISTRUTTORE E RESPONSABILE**

Avv. Marco Brambatti

**L'ISTRUTTORE E RESPONSABILE**

Dr.ssa Monica Brunozzi





Comune di Deruta

Provincia di Perugia



## **COMUNE DI DERUTA**

### **REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE**



## Art. 1 - OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali;
2. Non sono oggetto di disciplina l'individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, essendo applicabili le relative disposizioni di legge vigenti, alle quali si rinvia espressamente;
3. Le norme del presente regolamento, aventi carattere generale, trovano limite di applicabilità nel caso in cui la stessa materia trovi disciplina nell'apposito specifico regolamento sia del tributo che della gestione dell'entrata patrimoniale.
4. Nel caso di affidamento in concessione della gestione di entrate tributarie o patrimoniali, la Ditta concessionaria è tenuta ad attenersi alle disposizioni contenute nel presente regolamento.

## Art. 2 - DEFINIZIONE DELLE ENTRATE

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali;
2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni, per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetti al Comune.

## Art. 3 - DETERMINAZIONE DI ALIQUOTE E TARIFFE

1. Le aliquote e le tariffe dei tributi sono determinate con apposita delibera in misura tale da consentire il raggiungimento degli equilibri di bilancio. Ove si renda necessario, le aliquote possono variare in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità.
2. Le aliquote e le tariffe di cui sopra sono adottate con deliberazione entro i limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di esse e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.
3. Se non diversamente stabilito dalla legge, in mancanza dell'atto deliberativo per la determinazione delle tariffe e delle aliquote, si intendono prorogate le aliquote e le tariffe applicate per l'anno precedente.

## Art. 4 - AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Le agevolazioni, riduzioni o esenzioni stabilite da leggi statali o regionali, entrate in vigore successivamente ai regolamenti comunali, si intendono applicabili pur in assenza di una conforme previsione regolamentare.



2. Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione dell'agevolazione, l'esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere ovvero stati e qualità personali in luogo di essa, è ammessa la presentazione di un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. del 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

## Art. 5 - FORME DI GESTIONE DELLE ENTRATE

1. La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza.
2. Oltre alla gestione diretta, il Consiglio comunale può determinare altre forme di gestione delle entrate, in conformità ai principi contenuti nell'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e nel rispetto del riparto di competenze definito dall'art. 42 D.Lgs. n. 2000.
3. Non necessita alcuna deliberazione qualora il Comune intenda gestire l'entrata direttamente.

## Art. 6 - SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE

1. Sono responsabili delle singole entrate di competenza del Comune i soggetti ai quali risultano affidate le relative funzioni gestionali mediante ordinanza del Sindaco.
2. Il responsabile coordina tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese l'attività istruttoria, l'attività di controllo nonché verifica l'attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria.
3. Nel caso in cui si debba procedere alla riscossione coattiva, il responsabile, per le entrate afferenti la propria competenza gestionale, adotta gli atti relativi, tra i quali rientra altresì l'ingiunzione fiscale disciplinata dal R.D. 14.4.1910, n. 639. L'eventuale fase di procedura di esecuzione forzata, dopo l'adozione del decreto ingiuntivo dal parte del responsabile dell'entrata, sarà avviata e curata da una struttura interna ovvero da società / soggetto professionista esterno previa deliberazione di individuazione della giunta comunale. Il responsabile sovrintende comunque alla procedura esecutiva – anche nel caso in cui siano affidate con convenzione a soggetti esterni al Comune - nei confronti dei debitori del Comune ed alla compilazione dei ruoli che vengono redatti sulla base delle minute predisposte dai singoli servizi che gestiscono le diverse entrate e corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione.
4. Qualora venga deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) del D. Lgs. n. 446 del 1997 anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

## Art. 7 - VERIFICA E CONTROLLO

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni, delle denuncie, e in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico dei contribuenti o degli utenti dalle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.



2. Il responsabile, nei casi di incertezza dell'inadempimento, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio, può invitare il contribuente a fornire chiarimenti, nei modi e nelle forme previste dalle norme relative a ciascuna entrata, così come, nell'ambito dell'attività di controllo, può invitare il cittadino a fornire chiarimenti, produrre documenti e fornire risposte a quesiti e questionari.
3. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui al presente articolo, il Comune si avvale di tutti i poteri previsti dalle norme di legge vigenti per le singole entrate.
4. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante ausilio di soggetti esterni al Comune, ovvero nelle forme associate previste dal D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000, in conformità a quanto previsto nell'art. 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446/97.
5. Il coordinamento delle attività di rilevazione è competenza del responsabile della singola entrata pur quando venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il responsabile.

## Art. 8 - ATTIVITÀ DI LIQUIDAZIONE ED ACCERTAMENTO

1. L'attività di liquidazione e di accertamento delle entrate deve essere svolta nel rispetto dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza. L'attività di liquidazione e di accertamento è svolta dal Comune nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati nelle norme che disciplinano i singoli tributi. Deve essere notificato al contribuente apposito atto nel quale debbono essere chiaramente indicati tutti gli elementi che costituiscono il presupposto di imposta, il periodo di riferimento, l'aliquota applicata, l'importo dovuto, il termine e le modalità per il pagamento, il termine e l'autorità per l'eventuale impugnativa e quant'altro previsto dalle norme in vigore. Deve inoltre essere indicato l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto e il responsabile del procedimento.
2. Il provvedimento di liquidazione, di accertamento o sanzionatorio dovrà presentare tutti i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti disciplinanti le singole entrate tributarie e, in mancanza di previsioni specifiche di legge, si applica quanto indicato nel comma precedente.
3. I provvedimenti di liquidazione, accertamento o sanzionatori, dovranno essere riferiti ad un singolo periodo d'imposta e ad un singolo tributo.
4. Qualora la compilazione dell'avviso di accertamento o di altri atti da comunicare al contribuente sia effettuata mediante strumenti informatici o automatizzati, la firma autografa, o la sottoscrizione comunque prevista, può essere sostituita dal nominativo del funzionario responsabile del tributo stampato sull'atto medesimo. Ciò integra e sostituisce ad ogni effetto di legge anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti.
5. Gli atti di cui al presente articolo, le comunicazioni, le richieste di chiarimenti ed altri atti, per i quali è richiesta la notifica, possono essere notificati anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento (A. R.).



## Art. 9 - FORME DI RISCOSSIONE

1. Il pagamento delle entrate comunali, a seconda della tipologia, può essere effettuato mediante:
  - a) versamento alla Tesoreria comunale;
  - b) versamento nei c/c postali intestati al Comune per specifiche entrate ovvero nel c/c postale intestato al Comune - Servizio di Tesoreria;
  - c) versamento agli agenti contabili interni;
  - d) versamento ai Concessionari per la riscossione.

Il versamento a mezzo apposito modello di pagamento previsto dall'Agenzia delle Entrate potrà essere attivato dalla Giunta Municipale previa valutazione degli oneri di riscossione a carico del Comune.
2. La riscossione coattiva dei tributi e delle entrate avviene:
  - a) attraverso la procedura prevista dal D.P.R. del 29.09.1973 n. 602, così come modificato dal D.P.R. del 28.01.1988 n. 43;
  - b) nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel R.D. 639/1910.
3. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, previo provvedimento motivato da parte del funzionario anche in ordine alla convenienza economica.

## Art. 10 - RATEIZZAZIONE DEL VERSAMENTO

1. Su richiesta del contribuente per comprovate difficoltà di ordine economico ed in mancanza di altre disposizioni di legge specifiche in materia, il funzionario responsabile – previa deliberazione di Giunta comunale - può consentire la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate di pari importo, previa applicazione degli interessi nella misura prevista dalle leggi o, in mancanza, nella misura legale.
2. Non si procede alla rateazione di importi complessivamente inferiori ad € 250,00.
3. La ripartizione del pagamento avviene secondo un piano rateale predisposto dall'ufficio competente e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni in esso contenute, per una durata complessiva della rateazione comunque non superiore a 12 mesi.
4. Nel caso di mancato pagamento di almeno due rate, il debitore decade dal beneficio della rateazione e l'intero importo non ancora pagato è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.
5. Se l'importo oggetto di rateazione è superiore ad € 3.000,00, è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale, sotto forma di polizza fidejussoria o bancaria, sulle somme in scadenza dopo la prima rata.
6. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento delle singole rate.

## Art. 11 - ESERCIZIO DELL'AUTOTUTELA

1. Il responsabile del tributo o dell'entrata, può annullare, revocare o riformare, totalmente o parzialmente, gli atti, quando dal loro riesame risultino palesemente illegittimi o infondati.



# Comune di Deruta

Provincia di Perugia

2. La definitività dell'atto non impedisce l'esercizio dell'autotutela, salvo che l'eventuale ricorso sia stato definitivamente rigettato per motivi di merito.
3. Costituiscono ipotesi non esaustive di illegittimità o infondatezza dell'atto:
  - errore di persona;
  - evidente errore logico o di calcolo;
  - errore sul presupposto;
  - doppia imposizione;
  - mancata considerazione di pagamenti;
  - mancanza di documentazione successivamente sanata;
  - sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
  - errore materiale del soggetto passivo, facilmente riconoscibile dall'Ufficio.
4. Nell'ambito dell'autotutela, oltre ai poteri di annullamento, di revoca o riforma, deve intendersi ricompreso anche il potere del funzionario di sospendere gli effetti dell'atto quando risulti incerta la sua legittimità.
5. In pendenza di giudizio, l'annullamento di un provvedimento deve emergere dalla inopportunità di procedere nella lite in considerazione dei seguenti fattori:
  - grado di soccombenza dell'Amministrazione
  - valore della lite
  - costo della difesa
  - costo della soccombenza
  - costo derivante da inutili carichi di lavoro.
6. L'annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione, entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge.

## Art. 12 - CONTENZIOSO

1. La procedura contenziosa avente per oggetto tributi comunali è disciplinata dal Decreto legislativo 31.12.1992, n. 546. La costituzione in giudizio è disposta con deliberazione della Giunta Comunale, sulla base di apposita relazione del funzionario responsabile del tributo. La rappresentanza in giudizio è attribuita al Sindaco o suo delegato.
2. L'assistenza tecnica può essere affidata a funzionari del Comune o a professionisti esterni abilitati dalla legge alla difesa tributaria.
3. La procedura contenziosa avente per oggetto entrate patrimoniali è disciplinata dalle norme del Codice di procedura civile.

## Art. 13 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti di legge.

## Art. 14 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della sua approvazione.



# Comune di Deruta

Provincia di Perugia

## INDICE:

Articolo 1	OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO	pag. 1
Articolo 2	DEFINIZIONE DELLE ENTRATE	pag. 1
Articolo 3	DETERMINAZIONE DI ALIQUOTE E TARIFFE	pag. 1
Articolo 4	AGEVALAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI	pag. 1
Articolo 5	FORME DI GESTIONE DELLE ENTRATE	pag. 2
Articolo 6	SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE	pag. 2
Articolo 7	VERIFICA E CONTROLLO	pag. 2
Articolo 8	ATTIVITÀ DI LIQUIDAZIONE ED ACCERTAMENTO	pag. 3
Articolo 9	FORME DI RISCOSSIONE	pag. 4
Articolo 10	RATEAZIONE DEL VERSAMENTO	pag. 4
Articolo 11	ESERCIZIO DELL'AUTOTUTELA	pag. 4
Articolo 12	CONTENZIOSO	pag. 5
Articolo 13	DISPOSIZIONI FINALI	pag. 5
Articolo 14	DISPOSIZIONI TRANSITORIE	pag. 5





# Comune di Deruta

Provincia di Perugia

## ALLEGATO N. 3

### OGGETTO: ADOZIONE DEL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

#### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(X) Visto si esprime parere favorevole ai sensi dell'art.49, primo comma, D. Lgs. N.267/2000 in ordine alla regolarità tecnica della proposta della presente deliberazione.

( ) Non si esprime in quanto la proposta costituisce mero atto d'indirizzo.

Deruta, lì 03.06.04

**IL RESPONSABILE**  
Avv. Marco Brambatti



**IL RESPONSABILE**  
Dr.ssa Monica Brunozzi

#### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(X) Visto si esprime parere favorevole ai sensi dell'art.49, primo comma, D. Lgs. N.267/2000 in ordine alla regolarità contabile della proposta della presente deliberazione.

( ) Non si esprime in quanto la proposta non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrata.

Deruta, lì 03.06.04

#### IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Dr.ssa Monica Brunozzi





# Comune di Deruta

Provincia di Perugia

## PUBBLICAZIONE

prot. n. 9169 li 5 LUG. 2004

La presente deliberazione, in data odierna:  
(X) - è stata affissa all'Albo Pretorio comunale.

**IL SEGRETARIO CAPO**

Dr. Luigi Lepore



## ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE E DI INTERVENUTA ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Capo,  
RICHIAMATO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,  
approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;  
visti gli atti d'ufficio,

### A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- è stata affissa, all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal 5 LUG. 2004  
al 20 LUG. 2004, (art. 124, c. 1, D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267);  
 che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 16 LUG. 2004 :  
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

Deruta, li 16 SET. 2004

**IL SEGRETARIO CAPO**

Dr. Luigi Lepore



File: c/documenti/ragioneria3/regolamento entrate/del.consiglio approvaz.